



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone (PT) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 10 del 23-12-2019

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL RIPRISTINO VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - STRADA PROVINCIALE NR. 20
-----------------	---

IL SINDACO

In Premessa

(I) VISTA l'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 48 del 7.5.2019 Servizio Viabilità ed Infrastrutture della Provincia di Pistoia con la quale veniva disposto il "*divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale n. 20 Popiglio/Fontana Vaccaia dal km 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo il ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone)*".

Successivamente modificata prevedendo il divieto di transito solamente per il Ponte sul torrente Sestaione – detto Ponte Nuovo o Ponte dei Mandrini - Km 21+00.

Trattasi di manufatto a tre arcate a tutto sesto, per una lunghezza complessiva di circa 50 ml ed una larghezza di circa 5,20 ml, oltre le spallette di 45 cm per lato. Le strutture portanti sono realizzate in muratura di pietrame squadrato e malta di cemento, mentre le arcate le arcate sono realizzate in calcestruzzo semplice.

L'ordinanza si fondava sulla presunta (ma non dimostrata) situazione di pericolo del suddetto, che veniva assunto sulla scorta di una superficiale relazione illustrativa del 26.4.2019 [allegato 1], nella quale, comunque, in nessun modo veniva motivata la necessità di un provvedimento drastico come quello assunto dalla Provincia di Pistoia.

(II) LETTA la relazione da parte dei tecnici del Genio Civile di Firenze del 10/06/2019, dalla quale non risulta alcun circostanziato elemento di criticità strutturale del ponte tale da far pensare ad un pericolo imminente, essendo nella stessa relazione affermato che "*... non risultano particolari criticità per quanto riguarda le arcate in calcestruzzo*" ed ancora che "*... ciò non significa che il ponte abbia perduto la sua capacità portante*" (All. 2),.

(III) LETTA la Relazione del Prof. Ing. Paolo Berti (All. 3), nella quale si evidenzia che la "*... evidente rotazione rigida della struttura che sta compromettendo la struttura del ponte*", di cui si parla nella "sintetica" relazione acquisita dalla Provincia, è stata ben indagata dal tecnico incaricato del Comune, secondo cui non appaiono visibili "*... segni di cedimenti strutturali o di fenomeni dovuti a dissesti in atto*", o comunque segni di cedimenti "*... imputabili a cause strutturali*".

“Per quanto osservato si può sintetizzare la problematica relativa alla statica del manufatto e, conseguentemente, all’uso del medesimo come segue. L’esame visivo mostra, a parere di chi scrive, come non vi siano situazioni di dissesto in atto o problematiche strutturali importanti, né che l’uso del ponte, come avvenuto fino ad adesso, abbia innescato fenomeni staticamente preoccupanti. Potrebbe essere quindi una decisione compatibile con lo stato del manufatto quella di consentirne l’uso magari limitando la circolazione ai mezzi non pesanti ed imponendo il senso unico alternato dei veicoli in transito”.

(IV) LETTA la comunicazione integrativa del Prof. Ing. Paolo Berti (All.4), “ 1) *Nella mia relazione segnalo che non ci sono segnali dal punto di vista strutturale incompatibili con la riapertura del ponte. Tale eventuale riapertura potrebbe però avvenire con tutte le cautele espresse nel mio documento ed a condizione che si proceda subito al monitoraggio degli elementi strutturali e non.*

(V) LETTA anche la nuova relazione dell’Ing. Maurizio Lucchesi (all. 5), successiva alle indagini fatte, nella quale ancora una volta si evidenzia che la criticità maggiore del manufatto indagato è rappresentata dalla tenuta delle spallette che se urtate potrebbero cedere e causare un danno conseguente a detta evenienza. Anche se a parere del tecnico “*La possibile instabilizzazione e crollo del paramento esterno non comporta il deterioramento della sede stradale. Resta tuttavia il rischio dovuto al crollo del paramento sia per eventuali escursionisti nell’alveo del torrente sia per possibile ulteriore instabilizzazione dei paramenti esterni”.*

Nelle conclusioni veniva ribadito che “*Per la struttura non si rileva nelle condizioni attuali tuttavia il pericolo incipiente di crollo e quindi si può riassumere che il ponte può essere riaperto al traffico nelle condizioni in premessa descritte purchè vengano eseguite le opere di manutenzione / rafforzamento locale occorrenti ed elencate di seguito.*

PER LA RIAPERTURA:

1 Formazione di una corsia centrale di larghezza 2,80 mt delimitata mediante installazione di guard rail alleggeriti, laterali alla corsia di traffico, prolungati opportunamente prima e dopo il ponte e segnaletica stradale per il senso unico alternato a vista, o altra soluzione che l’ente proprietario riterrà di adottare per la sicurezza del traffico veicolare.

2 Installazione di segnaletica e /o recinzioni idonee ad evitare l’avvicinamento di persone al di sotto del ponte per rischio di crollo del parapetto in pietra già parzialmente scollegato e fuori verticale.

3 Auspicabile posizionamento di telecamera di sorveglianza a batteria per verifica dei mezzi intransito con segnaletica a norma di legge privacy.

4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei paramenti esterni delle pile in pietra al fine di verificarne i movimenti mediante idonea strumentazione.

INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO

Da realizzare anche in seguito alla apertura ma tassativamente prima della stagione invernale comunque intendendo per stagione invernale quella caratterizzata da formazione di ghiaccio e/o

precipitazioni nevose intense (...).

CONSIDERATO CHE in riguardo alla prescrizione relativa alla stagione invernale, attualmente non vi è la presenza di neve neppure ad altitudini maggiori, né sono previste precipitazioni nevose intense. Tanto che i campi da sci sono innevati esclusivamente con l'utilizzo di innevamento artificiale.

(VI) CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia proprio a seguito delle indagini svolte e delle relazioni acquisite decideva di intervenire sul Ponte con un intervento diviso in due fasi: la prima finalizzata a mettere una intercapedine che impedisse un eventuale urto contro le spallette, così evitando il cedimento delle stesse; una seconda fase finalizzata ad interventi sulle arcate. CONSIDERATO, altresì, che questa seconda fase per decretazione della Provincia stessa può avvenire – successivamente all'intervento sulle spallette – a Ponte Aperto; proprio perché, mentre si ritiene il primo intervento finalizzato a prevenire un pericolo attuale, il secondo intervento, come evidenziato in tutte quante le relazioni, è finalizzato non tanto ad evitare un pericolo attuale, quanto ad una manutenzione necessaria che pur non comporta pericolo nell'immediatezza. CONSIDERATO, ALTRESI', CHE pur essendo stata aggiudicata la gara per l'esecuzione degli interventi e pur essendo più volte stato comunicato che l'intervento necessario alla riapertura del ponte sarebbe avvenuto entro l'inizio del mese di dicembre, non si è potuto realizzare lo stesso per problematiche tecniche dovute alla ditta aggiudicatrice, oltreché per le tempistiche dovute al corretto espletamento del percorso amministrativo.

Tutto quanto premesso

CONSIDERATO:

(A) CHE la Valle del Sestaione, la quale comprende le frazioni di Pian degli Ontani e Pian di Novello, ha una popolazione residente di circa 300 persone;

CHE nel periodo delle festività Natalizie – in particolare da subito dopo Natale all'Epifania – tali località arrivano ad avere migliaia di presenze, sia per le strutture ricettive, sia per le tantissime seconde case, molte di queste vissute in tale periodo, oltre che da vacanzieri, anche da persone originarie della vallata che rientrano per le feste.

CHE l'autobus con medico a bordo più vicina si trova ad Abetone, dovendo altrimenti intervenire quella di San Marcello. CHE nel caso in cui quella di San Marcello sia occupata, deve, comunque, intervenire quella di Abetone

CHE il divieto di transito - così come decretato dalla ordinanza della Provincia di Pistoia - impedisce da Abetone di raggiungere le frazioni di Pian degli Ontani e Pian di Novello direttamente; costringendo ad un percorso estremamente più lungo, tanto che anziché in 10 minuti tale collegamento avviene in 40/50 minuti a secondo delle località di intervento, così da mettere a rischio la salute e la incolumità pubblica, tanto più in un periodo di estremo affollamento che porta a quintuplicare le presenze di popolazione; aggravato dall'estremo aumento dei flussi di traffico.

CHE tale evenienza non è soltanto un potenziale rischio meramente ipotetico ma si è già verificata

alla fine dello scorso mese di luglio (per l'esattezza il 22), in un periodo che pur affollato non raggiunge, comunque, i picchi del periodo delle festività Natalizie. In tale data una persona residente in località La Motta – Fraz. di Pian degli Ontani circa le ore 21,00 ha richiesto l'intervento di autoambulanza con medico a bordo; il mezzo di San Marcello era occupato e così è dovuto intervenire il mezzo di Abetone, che pur partendo tempestivamente ha impiegato oltre 40 minuti ad arrivare sul posto. Che la circostanza menzionata in seguito alla denuncia fatta durante una assemblea pubblica ha avuto parecchio risalto anche sulla stampa locale (in particolare vedasi quotidiano La Nazione del 28 agosto 2019 ed altri).

CHE tali tempi di intervento sono fuori da qualsiasi protocollo sanitario e da qualsiasi normativa vigente e rappresentano un grave e attuale pericolo per la incolumità e la salute pubblica, tanto più in un periodo dell'anno nel quale, come detto, la popolazione della Valle del Sestaione quintuplica.

CHE tale pericolo è stato denunciato anche recentemente da parte di un comitato locale in una lettera inviata al Prefetto di Pistoia e apparsa su La Nazione del 21 dicembre 2019, nella quale, appunto, si parla di rischi per la sicurezza ed incolumità delle persone.

CHE per quanto detto l'attualità del pericolo è fatto noto e conosciuto.

(B) CHE la località di Abetone ha una popolazione di circa 700 residenti e che nel periodo delle festività Natalizie arriva ad avere fino a 20 mila (se non più) presenze, molte delle quali sono turisti giornalieri, che si recano ad Abetone la mattina e ritornano via nel pomeriggio.

CHE il divieto di transito - così come decretato dalla ordinanza della Provincia di Pistoia - rende impraticabile l'unica via di fuga da Abetone alternativa alla Statale nr 12, vale a dire la SP 20 interessata dal divieto di transito detto; così che in caso di criticità su tale strada si determina una situazione di "blocco" totale della località di Abetone che mette a rischio la incolumità e la sicurezza sia pubblica che privata.

CHE tale evenienza, anche in questo caso, non è una ipotesi meramente eventuale, ma è circostanza più volte accaduta, specialmente in ragione del fatto che nel periodo suddetto le strade possono essere rese più difficilmente praticabili dalle condizioni meteo e che la Statale 12 per la sua conformazione a tornanti più volte ha visto l'intraversamento di mezzi pesanti – quali pullman, camion, o più semplicemente camper – che ha causato il blocco del traffico per ore. CHE tale situazione si è verificata più volte anche in caso di banalissimi incidenti. CHE in tali circostanze si è potuto utilizzare la viabilità alternativa rappresentata dalla SP 20 sia per i mezzi di soccorso, che per smaltire le code di centinaia di automezzi permettendo agli stessi di evacuare da Abetone prima che calasse la notte e divenisse ancora più complicato il flusso veicolare per il formarsi di ghiaccio e scarsa visibilità. CHE quanto detto è fatto noto e conosciuto anche a tutte le Forze di Polizia in servizio in zona.

(i) CONSIDERATO CHE l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Tue] dispone che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, **al fine di prevenire** e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

(ii) CONSIDERATO CHE secondo Cassazione penale la mancata adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte di un Sindaco informato della sussistenza di una certa situazione di pericolo, integra il delitto di omissione di atti di ufficio poiché questi, una volta informato, deve attivarsi per adottare provvedimenti che consentano di evitare il verificarsi di determinati eventi dannosi, rappresentando la mancata adozione degli stessi una violazione di regole comportamentali finalizzate ad evitare la realizzazione di eventi lesivi[Cassazione penale, IV, 23 novembre 2015, n. 46400].

(iii) CONSIDERATO CHE, altresì, gli eventuali danni prodottisi a seguito dell'omissione di adottare un siffatto provvedimento a fronte di una situazione di pericolo conosciuta, legittimano la richiesta di risarcimento.

(iv) RITENUTO CHE le suddette finalità sono evidentemente correlate e riducibili anche ad una generale esigenza di salvaguardia dal pericolo di incidenti dovuti alla conformazione delle strade o all'eccesso di traffico veicolare.

(v) VALUTATO CHE destinatari delle ordinanze possono essere anche enti pubblici, tra i quali certamente le amministrazioni provinciali, come da orientamento consolidato tra l'altro del TAR Toscana.

(vi) CONSIDERATO CHE la dottrina individua quali presupposti per giustificare interventi straordinari non solo calamità naturali ma anche "altri eventi", non delimitati né definiti tipologicamente, purché "per intensità ed estensione non possano essere fronteggiati con mezzi ordinari" e tra questi vicende "connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo".

(vii) RILEVATO CHE nel caso di specie ricorrono i presupposti di legge per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti quali:

(a) l'assenza di una disciplina giuridica specifica della fattispecie;

(b) la situazione di fatto che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto della seria probabilità di pericolo;

(c) l'urgenza ed indifferibilità, consistente nell'impossibilità di differire l'intervento ad altra data;

(viii) Ritenuto, altresì, che la potestà del sindaco di adottare, quale ufficiale di Governo, provvedimenti contingibili ed urgenti può essere esercitata solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedute, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi.

Che nel caso di specie la eccezionalità è rappresentata dal fatto che MAI in passato si è affrontato il periodo delle festività Natalizie con la chiusura totale e prolungata della Strada Provinciale 20.

Che nel caso di specie la imprevedibilità della situazione descritta è determinata dal fatto che il

Presidente della Provincia ha in numerose occasione sia private con questo Sindaco, che pubbliche ed in ogni suo intervento sulla stampa dichiarato che la strada sarebbe stata riaperta entro la fine del passato mese di novembre e, comunque, entro le vacanze di Natale.

Che, dunque, nel caso di specie appare impellente ed ineludibile la necessità di attivarsi di fronte ad un'effettiva ed inusuale situazione pericolosa, attuale o anche soltanto potenziale.

Rilevato che per tutto quanto detto sussistono gli estremi per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del TUEL;

PER TUTTO QUANTO SCRITTO

IL SINDACO O R D I N A ALLA PROVINCIA DI PISTOIA

(1) Il ripristino della ordinaria Viabilità e Sicurezza Stradale della Strada Provinciale Nr. 20, con immediata rimozione della segnaletica installata, sostituita da diversa segnaletica coerente a quanto meglio indicato nel successivo punto (2) e di qualsiasi altro strumento coercitivo apposto sulla strada medesima in forza del provvedimento di chiusura del Ponte sul Torrente Sestaione (Ponte Nuovo o Ponte dei Mandrini) con le seguenti perentorie limitazioni ed entro le ore 12,00 del 27/12/2019.

(2) La riapertura dell'accesso carrabile al Ponte anzidetto è limitato

- AL SOLO TRAFFICO LEGGERO (portata massima 35 quintali);

- IN SENSO UNICO ALTERNATO;

- NELLA FASCIA ORARIA 07.00 / 19,00; ad eccezione che per i mezzi di soccorso per i quali sarà sempre transitabile;

- CON LIMITE DI VELOCITA' DI 15 KM ORARI.

(3) Per assicurare le limitazioni del superiore punto Raccomanda il posizionamento a forma di imbuto di due new jersey in cemento (attualmente presenti in loco) ad ognuna delle entrate del Ponte così da:

- impedire l'accesso al ponte medesimo ai mezzi pesanti;

- assicurare il rispetto del limite di velocità di 15 km orari;

- il senso unico alternato.

(4) Al fine di garantire la sicurezza nei termini indicati dalle relazioni citate ed con particolare riferimento alla criticità relativa alla tenuta delle spallette, Ordina di posizionare su tutto il ponte a protezione delle spallette stesse New Jersey in plastica o transennatura di altro genere in modo da creare una intercapedine a protezione delle stesse, delimitando, altresì, l'ampiezza della carreggiata fino alla formazione di una unica carreggiata centrale di larghezza di mt 2,80 e così conseguentemente imponendo il senso unico ed il limite di velocità estremamente moderato.

(5) Ordina, altresì, di monitorare costantemente lo stato, con una presenza fissa nelle ore di maggiore afflusso, anche mediante la presenza di movieri e, comunque, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità.

(6) Ordina il posizionamento di adeguata Segnaletica di pericolo per l'avvicinamento al ponte dal torrente e l'installazione di segnaletica e /o recinzioni idonee ad evitare l'avvicinamento di persone al di sotto del ponte.

(7) In riguardo alla spalatura neve, tenuto conto anche delle fasce orarie indicate:

- Ordina alla Provincia di dotarsi di mezzi idonei alla spalatura del ponte tenuto conto delle ridotte dimensioni della carreggiata e della limitazione di peso indicate;

- Ordina alla Provincia di assicurare il servizio di spalatura neve da valle in direzione Abetone sino al limite del Ponte sul Torrente Sestaione (Ponte Nuovo o Ponte dei Mandrini)

e stante la impossibilità di attraversamento dello stesso da parte dei mezzi spalaneve

- Ordina all'Ufficio Tecnico Comunale di garantire il servizio di spalatura neve da monte in direzione Pian di Novello sino al limite del Ponte sul Torrente Sestaione (Ponte Nuovo o Ponte dei Mandrini).

(8) La Presente Ordinanza ha valenza per il solo periodo dal 27/12/2019 al 6/01/2020 compresi.

(9) DISPONE INOLTRE - che la presente Ordinanza venga affissa all'albo Pretorio Comunale, e che venga stabilmente pubblicata sul sito ufficiale del Comune e ne sia adeguata pubblicità;

(10) che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza:

- alla Prefettura di Pistoia;

- alla provincia di Pistoia;

- al Corpo di Polizia Municipale;

- all'Ufficio Tecnico Comunale;

- alla Stazione Carabinieri di Abetone ed alla Stazione Carabinieri di Cutigliano;

- ai Carabinieri Forestali;

- alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

Contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

I suddetti adempimenti dovranno avvenire nel rispetto della seguente tempistica: entro le ore 12,00

del giorno 27/12/2019.

SI PREAVVERTE che, in caso di inottemperanza, si provvederà in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti ed al conseguente recupero delle spese sostenute dal Comune.

DISPONE altresì, per il caso di inottemperanza, l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e 677 del codice penale.

Il SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.